



*Comune di Serravalle Pistoiese*

**PROVINCIA DI PISTOIA**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).*

Approvato con delibera di C.C. n. 67 del 30/11/2016  
Modificato con delibera di C.C. n. 68 del 29/11/2018

## Indice generale

<b>Titolo 1 - Disposizioni generali.....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3 - Esercizio dell'attività e procedura di autorizzazione/concessione.....	6
Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza.....	6
Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche....	7
Articolo 6 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	8
Articolo 7 - Circolazione pedonale e veicolare.....	8
Articolo 8 - Tipologie mercatali: localizzazione e caratteristiche.....	8
Articolo 9 – Durata delle concessioni.....	9
Art. 10 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.....	9
Art. 11 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione.....	9
Art. 12 – Criteri per il rilascio di concessioni rese libere o istituite in tipologie mercatali esistenti.....	10
<b>Titolo 2 - Mercati e Fiere.....</b>	<b>11</b>
Articolo 13 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio.....	11
Articolo 14 - Assegnazione posteggi in concessione pluriennale nei mercati e nelle fiere.....	11
Articolo 15 - Assegnazione posteggi riservati.....	11
Articolo 16 – Disciplina delle operazioni di spunta e assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi.....	12
Articolo 17 - Modalità di registrazione delle presenze dei concessionari.....	13
Articolo 18 - Subingresso nel titolo abilitativo.....	13
Articolo 19 - Spostamento del mercato e della fiera.....	14
Articolo 20 - Miglioria e scambio di posteggi.....	15
Articolo 21 - Mercati e fiere a carattere sperimentale.....	15
Articolo 22 - Mercati straordinari, festività e variazione del giorno di esercizio.....	16
Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere.....	16
<b>Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.....</b>	<b>18</b>
Articolo 24 – Partecipazione.....	18
Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale.....	18
Articolo 26 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee.....	18
Articolo 27 - Rinvio.....	19
<b>Titolo 4 - Commercio itinerante.....</b>	<b>20</b>
Articolo 28 - Abilitazione all'esercizio dell'attività.....	20
Articolo 29 - Modalità di svolgimento.....	20
Articolo 30 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante.....	21
<b>Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....</b>	<b>22</b>
Articolo 31 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee.....	22
Articolo 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi.....	22

Articolo 33 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee.....	22
Articolo 34 - Fiera di Casalguidi.....	23

**Titolo 6 Mercatino degli hobbisti.....25**

Articolo 35 :Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti.....	25
--	----

**Titolo 7 - Posteggi fuori mercato.....26**

Articolo 36 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato.....	26
Articolo 37 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi.....	26
Articolo 38 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale.....	26
Articolo 39 : Posteggi fuori mercato di nuova istituzione.....	26
Articolo 40 : Posteggi fuori mercato con concessioni temporanee.....	27

**Titolo 8 - Principi per la concessione di area pubblica ai fini dell'esercizio di attività artigianali, commerciali , di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici tramite struttura fissa, chiosco o simili.....28**

Articolo 41 – Ambito di applicazione e disposizioni generali.....	28
Art. 42– Localizzazione.....	28
28	
Art. 43 - Regime transitorio per le concessioni esistenti.....	29
Art. 44– Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni.....	29

**Titolo 9 - Disposizioni finali e transitorie.....30**

Articolo 45 - Regime transitorio delle concessioni pluriennali ai sensi dell'Intesa in combinato disposto con la legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180.....	30
Articolo 46 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo.....	30
Articolo 47 - Sanzioni.....	31
Articolo 48 - Rinvio.....	31

# Titolo 1 - Disposizioni generali

## Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 6 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'art. 40, comma 5 della Legge Regionale n. 28/2005 e s.m.i. (*Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).
2. Il Comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. Esso è parte integrante del vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 27/01/2014. Le modifiche al piano sono approvate previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.
4. Il Regolamento, che è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione, ha validità temporanea e comunque fino a che il Consiglio Comunale non ne disponga il necessario aggiornamento per intervenute modifiche legislative e per mutate esigenze politico amministrative comunali.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a. per **legge**, la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e s.m.i. (*Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*);
  - b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità; restano escluse le attività di somministrazione e vendita effettuate su suolo pubblico di pertinenza delle attività in sede fissa.
  - c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - d. per **Piano**, il Piano Comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 della Legge.
  - e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - g. per **mercato o fiera sperimentale**, l'istituzione ex novo di una nuova area con assegnazione ex novo di posteggi per una durata di esercizio fino a 3 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel Piano;
  - h. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - i. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a

promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;

- j. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- k. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- l. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che sono date in concessione agli operatori;
- m. per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per imprenditori agricoli, per soggetti portatori di handicap, per soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
- n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, sono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p. per **spuntista**, l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- q. per **presenze** in un mercato, nella fiera e fuori mercato:
  - relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
  - relativamente al concessionario, il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- r. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando pubblico;
- s. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica, di scambiarsi il posteggio;
- t. per **settore merceologico**, la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminata fra alimentare e non alimentare;
- u. per **specializzazione merceologica**, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- v. per **veicolo**, ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- w. per **tipologie mercatali**, i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
- x. per **soggetto titolare**, il soggetto che sta svolgendo l'attività nel posteggio, quindi in caso di affitto il soggetto titolare è l'affittuario che sta svolgendo l'attività.

- y. per **chiosco**, si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- z. per **mercato degli hobbisti**: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali frutto della creatività, appartenenti al settore non alimentare, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
- aa. per **hobbisti**: i venditori o gli espositori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge.

### **Articolo 3 - Esercizio dell'attività e procedura di autorizzazione/concessione**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio;
2. L'esercizio dell'attività su posteggio è soggetta al rilascio da parte del SUAP dell'autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione del suolo pubblico mentre se è effettuata in forma itinerante il titolo abilitativo è la SCIA. La comunicazione di subingresso o re-intestazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure.
3. Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate concessioni temporanee dal competente Ufficio comunale.
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla-osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione firmata dal titolare, redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 40 bis e seguenti della Legge.
8. L'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.

### **Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza**

1. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dalla regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – "Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004" – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree

pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L’operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente di cui agli artt. 5 e 6 del reg. CE 852/04.

2. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. n. 40/R/2006 la notifica sanitaria ex Reg.CE n.852/2004 viene presentata presso il Comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare dell’impresa individuale.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 9 della Legge, ogni area pubblica destinata all’esercizio dell’attività è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
4. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell’Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l’applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E’ fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
  - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
  - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
  - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
  - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l’occasione;
  - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale;

4. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale può ordinarne l’adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell’applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all’art. 108 della Legge.

## **Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che:
  - a) siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt.;
  - b) non dovranno risultare sporgenti, rispetto all’area del posteggio, oltre un metro sul fronte di vendita e cinquanta cm. su ognuno dei due fianchi;
  - c) non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata identificata nella concessione.
4. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata identificata nella concessione.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi o clienti frequentatori del mercato.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a evidenziarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 52.
9. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, al di fuori di quanto previsto dal successivo art. 20.
10. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

## **Articolo 6 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali**

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali riportano anche gli orari di occupazione suolo pubblico.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, può ratificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di sopravvenute necessità circa l'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.
3. Per il commercio su area pubblica in forma itinerante si rimanda a quanto previsto all'art. 29.

## **Articolo 7 - Circolazione pedonale e veicolare**

1. Con ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada le aree di svolgimento delle varie tipologie mercatali sono interdette alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

## **Articolo 8 - Tipologie mercatali: localizzazione e caratteristiche**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione delle diverse tipologie mercatali, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono indicate nelle schede allegate al Piano del Commercio e nelle schede approvate con la delibera di Giunta che istituisce la tipologia mercatale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

### **Articolo 9 – Durata delle concessioni**

1. Per le concessioni in mercati e fiere la durata delle concessioni è pari a 12 anni;
2. Per le concessioni relative a posteggi fuori mercato, si ritiene opportuno allineare la durata delle stesse alla durata delle concessioni di cui al comma 1 .
3. L'amministrazione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata, modificando il presente articolo.

### **Art. 10 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alle varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.**

1. Ai sensi dell'Intesa e della legge n. 205/2017, art. 1, commi 1180 e 1181, l'Amministrazione comunale prevede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del D.Lgs.59/2010, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
2. Per l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, l'Amministrazione si adegua all'integrazione dell'Intesa del 5 luglio 2012, da effettuarsi tramite analogo Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai sensi della quale sono stabiliti altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
3. Nelle more dell'emissione dell'Intesa di cui al comma 2, ai fini dell'applicabilità del presente articolo, si applicano le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 45 *"Regime transitorio delle concessioni pluriennali ai sensi dell'Intesa in combinato disposto con la l.205/2017, art.1 comma 1180"*.

### **Art. 11 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10 della Legge, si applicano i criteri qualitativi, così come specificati nel regolamento di attuazione della Legge.
2. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento regionale, questa Amministrazione tiene conto anche dei criteri qualitativi di cui al punto 4 del *documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche* del 24/01/2013.

3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 2 della Legge, sono specificati i punteggi assegnati a ciascun criterio, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.
4. Per le fiere, i mercati e i posteggi fuori mercato a carattere sperimentale si rimanda all'apposita disciplina, nello specifico agli artt.21 e 38 del presente Regolamento.

## **Art. 12 – Criteri per il rilascio di concessioni resesi libere o istituite in tipologie mercatali esistenti**

1. Per assegnazione di posteggi resesi liberi ovvero istituiti in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, i seguenti criteri basati sull'anzianità di esercizio:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.

L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. I periodi di inattività, come da visura storica al registro imprese, non concorrono al conteggio dell'anzianità;

- b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre al criterio di cui ai punti precedenti, da considerare comunque prioritario, è valutata anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

## **Titolo 2 - Mercati e Fiere**

### **Articolo 13 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio**

1. L'autorizzazione e la concessione pluriennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'Intesa così come previsto dalla legge n. 205/2017, un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 14 - Assegnazione posteggi in concessione pluriennale nei mercati e nelle fiere**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione pluriennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne è data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Il bando contiene:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
  - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 38 della Legge;
  - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
  - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria provvisoria e definitiva;
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione pluriennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
4. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la migliona riservata agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'art.20.
5. L'Amministrazione, ai fini dell'approvazione della graduatoria provvisoria provvede alla verifica la regolarità contributiva ai sensi di Legge. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. In questo caso, la verifica negativa postuma al rilascio dei titoli implica la revoca diretta.

### **Articolo 15 - Assegnazione posteggi riservati**

1. Nell'ambito delle tipologie mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati

posteggi a favore:

- a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992;
  - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile. In questo caso la definizione dei criteri di attribuzione delle concessioni è demandata alla deliberazione della Giunta.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
  4. Nell'ambito della durata pluriennale della concessione, così come previsto all'art. 9, su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, uno sfruttamento dei posteggi con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori ai 180. Di tale possibilità ne viene data annotazione sulla concessione.
  5. In sede di prima applicazione dell'Intesa relativamente ai rilasci concessioni così come specificato al Titolo II del presente regolamento, i criteri di cui all'art.10 si applicano all'operatore uscente a prescindere dall'appartenenza all'ambito previsto al comma 1, lett. b). e alla qualifica IAP.

## **Articolo 16 – Disciplina delle operazioni di spunta e assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare, di norma, da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali in allegato al Piano del Commercio su aree pubbliche riassumono le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
3. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
4. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta a prescindere dall'effettiva assegnazione temporanea del posteggio.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa del 05 luglio 2012 e sulla base dei seguenti criteri specifici:
  - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
  - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
  - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
6. I posteggi sono comunque assegnati in base:
  - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
  - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.
  - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.

7. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
8. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
9. L'assenza accertata in 18 mesi continuativi alle operazioni di cui al comma 1 determina l'esclusione dalla graduatoria.
10. Nel caso di trasformazione da Società a Ditta individuale le presenze saranno attribuite ad un solo soggetto che le parti dovranno concordare.
11. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, di collaboratori familiari, o di dipendenti. Le figure diverse dal titolare devono comprovare il loro stato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
12. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.
13. Non sarà riconosciuta alcuna presenza all'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio e che rinunci esplicitamente ad esercitarvi l'attività di vendita.
14. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all'assegnatario, l'esercizio dell'attività deve considerarsi illegittimo e l'operatore sanzionato ai sensi della normativa vigente.
15. L'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio è tenuto a rispettare le misure stabilite per il posteggio assegnato.
16. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

## **Articolo 17 - Modalità di registrazione delle presenze dei concessionari**

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune.
2. L'operatore assegnatario è tenuto a essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
  - a) per gli eventi di durata inferiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
  - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno 2/3 della durata della manifestazione.
6. Nei casi indicati dall'art. 71 c.2 della L.R. 28/2000 l'assenza è da considerarsi giustificata.

## **Articolo 18 - Subingresso nel titolo abilitativo**

1. Il subentrante per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio prima dell'avviso dell'attività. Qualora la comunicazione non avvenga entro i termini previsti dalla legge, oltre

all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di presentare certificati medici giustificativi.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'art. 2556 del Codice Civile .
3. Il subentrante nel titolo abilitativo, acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
4. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis e 2 ter della Legge, per entrambi i soggetti interessati, cedente e subentrante;
5. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, la presentazione della suddetta autocertificazione deve essere presentata entro i 180 (CENTOTTANTA) giorni successivi all'iscrizione ovvero entro i successivi 60 (SESSANTA) giorni.
6. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono sospese fino alla regolarizzazione e comunque per un periodo massimo di 180 (CENTOTTANTA) giorni; la mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione e conseguente decadenza della concessione previa comunicazione di avvio del procedimento.
7. Il soggetto subentrante deve possedere i requisiti di cui all'art.71 del D. Lgs. 59/2010 altrimenti i titoli abilitativi decadono fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
8. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
9. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.
10. La comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività da parte del proprietario di azienda.

## **Articolo 19 - Spostamento del mercato e della fiera**

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 40, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o d'igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori concessionari o, nel caso la nuova area sia dedicata ad un solo settore merceologico, gli operatori in possesso della tipologia corrispondente.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi i criteri sono i seguenti:
  - maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;

- maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e, in caso di ulteriore parità, si procede per estrazione a sorte.

5. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
  - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
  - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi;
  - c) graduatoria separata è inoltre prevista per i soggetti portatori di handicap.

## **Articolo 20 - Miglioria e scambio di posteggi**

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, sia fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al Comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - a) maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
  - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e, in caso di ulteriore parità, si procede per estrazione a sorte.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il Piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari con consenso unanime dei titolari.
7. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP.
8. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
9. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
10. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le migliorie.
11. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal Responsabile del Settore competente a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

## **Articolo 21 - Mercati e fiere a carattere sperimentale**

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale con Delibera di Giunta dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative..
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere e devono specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
5. Le presenze maturate durante la fase sperimentale non danno all'operatore titolo di priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione del mercato ma sono valide esclusivamente per la fase sperimentale.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

## **Articolo 22 - Mercati straordinari, festività e variazione del giorno di esercizio**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati su richiesta degli operatori concessionari e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto. L'Amministrazione ne dà comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto. Le operazioni di riassegnazione e quelle di spunta, in questo caso, possono essere delegate ad una o più delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Fatta salva diversa disciplina adottata con ordinanza sindacale, nel caso che la data di svolgimento di un mercato ricada nella festività di Natale, S. Stefano, Capodanno, data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato può svolgersi in altro giorno, anche festivo, di norma compreso tra i 4 giorni precedenti e i 4 giorni successivi individuato di concerto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
4. Su richiesta degli operatori concessionari è possibile il prolungamento dell'orario del mercato settimanale. La richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima del giorno del mercato. L'Amministrazione ne dà comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati, prolungati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

## **Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere**

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera,

organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni, altri soggetti regolarmente iscritti nel registro delle imprese per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di mercati e fiere.

2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato non può avvenire prima di un'ora e mezza dal previsto inizio dell'attività, determinato nelle schede allegate al Piano del Commercio.
3. Le operazioni di spunta si svolgono nell'orario indicato nelle schede allegate al Piano del Commercio, salvo cause impreviste.
4. Gli orari di vendita sono indicati nelle schede allegate al Piano del Commercio.
5. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell'osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata.
6. Nel giorno di mercato e di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare nelle aree interessate in modo da garantire le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi e di carico e scarico delle merci.

## **Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

### **Articolo 24 – Partecipazione**

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

### **Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale per gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;  
In caso di parità:
  - b) possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;  
In caso di ulteriore parità:
  - c) la maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento della pubblicazione del bando con la precisazione che nel caso di affitto soggetto titolare è l'affittuario;
  - d) A ulteriore parità si procede con sorteggio.

### **Articolo 26 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee**

1. L'Amministrazione, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. L'Amministrazione può riservare dei posteggi riservati ai portatori di handicap purché siano rispettate le condizioni qualitative soggettive e relative alle merci.
3. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.
5. La Giunta Comunale può decidere di ammettere anche operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica non del settore a patto che il loro numero non superi 1/3 degli operatori del settore dell'antiquariato nella loro totalità. A questi soggetti si rilasciano concessioni temporanee ai sensi dell'art.31.

## **Articolo 27 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

## **Titolo 4 - Commercio itinerante**

### **Articolo 28 - Abilitazione all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.
2. La SCIA di cui al comma 1, abilita anche :
  - alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali nell'ambito del territorio nazionale;
  - alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica.

### **Articolo 29 - Modalità di svolgimento**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. L'attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nel raggio di 500 m dalle aree urbane dove è in svolgimento il mercato o la fiera.
6. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
  - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 ore;
  - b) terminate la vendita o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
  - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo nel Piano del Commercio vengono individuate aree di sosta nelle quali, dietro il pagamento di un ticket forfettario , è ammessa la sosta

per massimo 6 ore decorso le quali l'operatore abilitato al commercio su aree pubbliche, è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri per un'eventuale ulteriore sosta secondo le disposizioni dei commi precedenti. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada. Le modalità di acquisizione dei ticket vengono definite con delibera di Giunta Comunale;

8. Le aree di sosta dietro pagamento del ticket possono essere temporaneamente interdette con delibera di G.C..

### **Articolo 30 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante**

1. Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale, acquisiti gli eventuali pareri degli organi competenti, può vietare l'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale, in occasione di eventi, manifestazioni ed iniziative qualora la presenza e permanenza di strutture, mezzi ed attrezzature per il commercio confligga con la superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità.

## **Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

### **Articolo 31 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche e iscritti nel registro delle imprese.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne è data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune redige un bando che tiene conto dei seguenti criteri in ordine di priorità decrescente:
  - maggiore anzianità d'esercizio dell'impresa riferita al soggetto richiedente comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese nella categoria (operatore del commercio su area pubblica od operatore del commercio in sede fissa) corrispondente a quella a cui il posteggio è riservato;
  - numero delle presenze delle edizioni passate del soggetto richiedente;
  - a parità, si procede con estrazione a sorte.
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal Piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni, altri soggetti regolarmente iscritti nel registro delle imprese per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di mercati e fiere.
6. Le fiere promozionali possono essere istituite con deliberazione di Giunta Comunale ovvero possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.

### **Articolo 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
  - maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera promozionale;
  - a parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

### **Articolo 33 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

- favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
  - favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
  - valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive;
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento.
  3. Alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche e iscritti nel registro delle imprese. Per la partecipazione sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
  4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, Il Comune provvede alla pubblicazione di apposito bando definendone i criteri di valutazione, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero ne affida la gestione e l'organizzazione a soggetti esterni all'Amministrazione comunale, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni, altri soggetti regolarmente iscritti nel registro delle imprese.
  5. I soggetti terzi indicati al comma precedente vengono individuati tramite procedura a evidenza pubblica o comunque con affidamenti ai sensi di legge.
  6. Il soggetto esterno all'Amministrazione che ottiene l'organizzazione e/o la gestione di una manifestazione commerciale a carattere straordinario, previa acquisizione della concessione di occupazione di suolo pubblico per l'area interessata, oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, secondo criteri stabiliti, a:
    - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
    - b) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.
  7. La presenza di hobbisti non è ammessa in concomitanza dello svolgimento delle altre tipologie mercatali che prevedono la presenza di operatori commerciali.
  8. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali.
  9. In alternativa all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali, l'Amministrazione comunale, con le medesime modalità, può prevedere forme semplificate di procedure pubbliche per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori.
  10. Ai fini dell'applicazione del comma 6, l'Amministrazione può ratificare proposte avanzate da terzi a condizione che non siano presenti proposte concorrenti.

### **Articolo 34 - Fiera di Casalguidi**

1. La fiera di Casalguidi, è una fiera promozionale connotata da caratteri specifici consolidatasi nel corso del tempo, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. È fatta salva l'applicabilità delle altre disposizioni del regolamento per quanto non in contrasto con le specifiche disposizioni del presente articolo.
2. Relativamente alle concessioni dedicate ai commercianti su area pubblica, così come individuate nel Piano, agisce direttamente l'Amministrazione comunale che provvede all'assegnazione delle concessioni a carattere temporaneo con la pubblicazione di bandi ai sensi dell'art. 31 e applicando criteri ivi indicati tenendo presente che:
  - si considera il maggior numero di presenze pregresse all'evento a partire dal 01/01/1994, intese come effettive presenze ai sensi dell'art. 17, ai sensi di quanto previsto all'art. 77, comma 1 della Legge ; è a carico dell'operatore dimostrare la presenza all'evento nel caso in cui l'Ente non disponga o non sia in grado di recuperare documentazione idonea nei propri archivi in quanto soggetta a

scarto.

3. Le concessioni temporanee indicate al comma precedente sono considerate concessioni esistenti rilasciate con bandi a cadenza prestabilita di cui all'art. 34, comma 4 della Legge. Ai sensi del combinato disposto dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 e delle disposizioni transitorie in materia della legge n. 205/2017, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse resta applicabile fino al 31/12/2020.
4. Sono considerate concessioni esistenti e quindi sottoposte ai criteri di cui al comma 2, anche se non formalmente individuati come concessioni, i vari titoli giuridici con funzione abilitativa all'occupazione del suolo pubblico che dal 01/01/1994 hanno dato la facoltà di esercizio, nell'ambito complessivo delle Fiera, agli operatori formalmente abilitati al commercio su area pubblica. Tali titoli giuridici costituiscono presupposto per il conteggio delle presenze.
5. Alla scadenza del periodo transitorio di cui al comma precedente e fatte salve ulteriori modifiche normative, l'Amministrazione valuterà se trasformare tali concessioni temporanee in concessioni pluriennali applicando criteri che tengano conto di quanto previsto dalla legge 205/2017, art. 1, comma 1181. È demandata alla Giunta comunale l'approvazione del relativo bando.
6. Relativamente alle concessioni temporanee dedicate agli operatori non abilitati al commercio su area pubblica, l'Amministrazione comunale provvede ai sensi dell'art. 31 comma 4 o comma 5.

## **Titolo 6 Mercatino degli hobbisti**

### **Articolo 35 :Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti**

1. I mercatini degli hobbisti sono manifestazioni svolte esclusivamente da soggetti non professionali, non disciplinate dalla Legge Regionale sul commercio.
2. Gli oggetti in vendita devono avere un prezzo unitario non superiore a 250 euro; l'Amministrazione potrà comunque escludere dall'esposizione e vendita al pubblico tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile siano ritenuti non ammissibili nei mercatini oggetto del presente articolo.
3. Tali manifestazioni possono essere realizzate anche da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione. In questo caso si applicano le disposizioni dell'art. 33 per quanto compatibili.
4. I mercatini sono previsti con le modalità indicate per le manifestazioni straordinarie di cui all'art. 33 devono essere autorizzati dalla Giunta Comunale e non possono essere in numero superiore a tre durante l'arco di un anno solare.
5. In caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, per la partecipazione ai mercatini degli hobbisti, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione comunale un'apposita domanda con dati anagrafici, codice fiscale, tipologia di merce trattata e indirizzo mail. Nella domanda deve essere dichiarato, altresì, lo status di operatore non professionale e quindi non soggetto alla normativa previdenziale, contributiva e amministrativa concernente l'esercizio d'impresa e il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 c.1 del D.Lgs. 59/2010.
6. L'assegnazione del posteggio avviene secondo il criterio della rotazione premiando il soggetto che ha partecipato a meno edizioni di mercatini degli hobbisti all'interno della tipologia merceologica attinente al mercatino, se prevista.
7. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è limitata al singolo evento e non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.
8. Anche nel caso di organizzazione da parte di terzi, l'operatore hobbista è tenuto a dichiarare lo status di operatore non professionale. Il soggetto organizzatore avrà cura di inoltrare all'Amministrazione comunale la dichiarazione degli operatori hobbisti. A questo fine l'Amministrazione comunale predispone apposita modulistica .
9. L'hobbista può partecipare esclusivamente ad eventi disciplinati dal presente Titolo.

## **Titolo 7 - Posteggi fuori mercato**

### **Articolo 36 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità e urbanistica.
2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'art. 10.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è inviato alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione nei trenta giorni successivi. Il bando è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

### **Articolo 37 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. Per i posteggi fuori mercato il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta. In assenza della delibera di Giunta di cui al comma 1, non viene effettuata l'operazione di spunta per i posteggi fuori mercato.

### **Articolo 38 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale**

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi posteggi fuori mercato anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche o periodi di esercizio in funzione della stagionalità. Decorsi al massimo 12 mesi di sperimentazione, in caso di mantenimento del posteggio, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente il posteggio.
2. La sperimentazione può essere effettuata anche in regime di rotazione fra operatori al fine di valutare diverse specializzazioni merceologiche, fatto salvo il rispetto del termine complessivo di cui al comma precedente. La Giunta comunale determina le disposizioni disciplinanti il regime della rotazione o dell'alternanza senza il rilascio di concessioni.
3. Alla presente tipologia si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.

### **Articolo 39 : Posteggi fuori mercato di nuova istituzione**

1. Ai posteggi fuori mercato, in quanto afferenti a concessioni pluriennali, così come previsto all'art. 9 si applica ogni altra disposizione concernente i mercati, ivi compresi i criteri per il rilascio delle concessioni esistenti e di nuova istituzione, nonché le disposizioni transitorie .

## **Articolo 40 : Posteggi fuori mercato con concessioni temporanee**

1. Per i posteggi fuori mercato che, in base a prassi comunali pregresse, sono stati occupati da operatori con titoli abilitativi temporanei, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art.34, c. 2, 3 e 4.

## **Titolo 8 - Principi per la concessione di area pubblica ai fini dell'esercizio di attività artigianali, commerciali , di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici tramite struttura fissa, chiosco o simili.**

### **Articolo 41 – Ambito di applicazione e disposizioni generali**

1. Il presente Titolo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto: *accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*, l'Amministrazione, nelle more dell'eventuale aggiornamento normativo regionale, in caso di rilascio concessioni fissa dei criteri di selezione secondo le disposizioni dell'Intesa e una durata della concessione pari a 12 anni.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto, secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta comunale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in un reale diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a ripristinare lo stato pubblico dell'area.
5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione, previo accordo con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all'art. 934 C.C.
6. La proprietà superficaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. È ammesso l'affitto o la vendita d'azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto.

### **Art. 42– Localizzazione**

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita nel Piano del commercio su aree pubbliche.
2. Con delibera della Giunta comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l'effetti svolgimento delle fasi di gara.

#### **Art. 43 - Regime transitorio per le concessioni esistenti**

1. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, il regime transitorio previsto dall'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in combinato disposto con la legge n. 205/2017, come disciplinato dall'art. 45 del regolamento, si applica anche alle concessioni previste dal presente Titolo.

#### **Art. 44– Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni**

1. Per il rilascio delle concessioni riferite ad ubicazioni o impianti esistenti si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Per il rilascio di concessioni per ubicazioni di nuova istituzione si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del presente regolamento.

## **Titolo 9 - Disposizioni finali e transitorie**

### **Articolo 45 - Regime transitorio delle concessioni pluriennali ai sensi dell'Intesa in combinato disposto con la legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180**

1. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 (01/01/2018) e già prorogate fino a tale data dal combinato disposto dell'Intesa con il DL n. 244/2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.
2. Le concessioni in scadenza secondo il termine del punto precedente e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa così come integrata ai sensi della legge n. 205/2017, seguono il regime ordinario di durata di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 13 c.2, si applica fino dalla data di rilascio delle nuove concessioni.

### **Articolo 46 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo**

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 40 quinquies della Legge. Allorquando le procedure di controllo della regolarità contributiva portino alla necessità della sospensione e dell'eventuale successiva revoca dei titoli abilitativi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato una sola comunicazione di avvio procedimento avente in oggetto sia la procedura di sospensione che quella di revoca, indicando termini e condizioni procedurali. L'ufficio competente verifica nuovamente la regolarità contributiva prima dell'eventuale notifica del provvedimento di revoca.
2. Qualora il titolare di concessione non mantenga il settore merceologico o la specializzazione, quando previsti dal Piano come obbligatori, in riferimento alla tipologia principale di prodotti posta in vendita, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
3. Qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione. Nel caso i mancati versamenti siano imputabili ad un operatore affittuario, il proprietario d'azienda riceve gli atti di sospensione come contro interessato e può estinguere la posizione debitoria prima della revoca della concessione.
4. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'art. 71 della Legge.
5. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 della Legge.

## **Articolo 47 - Sanzioni**

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 della Legge.
2. Per tutte le ipotesi di violazione ulteriori a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Comando di Polizia Municipale a cui sono anche inoltrati gli scritti difensivi dei trasgressori.
4. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli art. 105 bis e seguenti della Legge.
5. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche.

## **Articolo 48 - Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla Legge.